

Il regime del call off stock sui trasferimenti intraUe sta per lasciare la scena

Una seconda novità riguarda il regime "call off stock" sui trasferimenti intracomunitari di beni a scopo di successiva vendita: il regime, introdotto appena pochi anni fa nel sistema unionale per uniformare il trattamento delle suddette operazioni, potrà essere utilizzato fino al 30 giugno 2028 e cesserà di applicarsi il 30 giugno 2029, quando avrà effetto l'abrogazione dell'art. 17-bis della direttiva Iva disposta dall'art. 2, punto 2, della direttiva 2025/516.

Come funziona e perché sarà soppresso il "call off stock". Il regime (facoltativo) introdotto dalla direttiva 2018/1910 mira a semplificare e armonizzare la disciplina applicabile ai trasferimenti intracomunitari di beni senza trasferimento immediato della proprietà, cosiddetti trasferimenti a sé stessi, che in via di principio sono assimilati a cessioni/acquisti intracomunitari. Il regime, in presenza di determinate condizioni, esclude che si configuri il trasferimento a sé stessi e permette di trattare l'operazione come una cessione intracomunitaria potenziale che si perfezionerà allorché, entro un determinato termine, si realizzerà il passaggio del diritto di disporre dei beni come proprietario.

Le disposizioni dell'art. 17-bis sono state recepite in Italia mediante l'inserimento nel dl n. 331/1993 degli articoli 38-ter (per i beni introdotti in Italia da un altro Stato membro) e 41-bis (per i beni inviati dal territorio nazionale verso un altro Stato membro).

Le condizioni. Affinché il trasferimento intraUe possa fruire del regime "call off stock" e non dare luogo, invece, a un trasferimento a sé stessi imponibile a destinazione, è necessaria la coesistenza delle seguenti condizioni.

a) I beni sono trasferiti dal soggetto passivo dallo SM1 allo SM2 in previsione di una successiva cessione, dopo l'arrivo a destinazione, a un altro soggetto passivo, il quale ha diritto di acquisirne la proprietà in conformità agli accordi tra le parti. Dalle disposizioni di applicazione inserite nell'art. 54-bis del regolamento Ue n. 282/2011 si desume che non occorre che i beni siano materialmente affidati al destinatario o che siano collocati in un deposito del quale questi abbia la disponibilità esclusiva.

b) Il soggetto che trasferisce i beni non deve avere, nello SM2, la sede dell'attività o una stabile organizzazione; non è invece ostativa la circostanza che egli sia semplicemente identificato, nello SM2 di destinazione dei beni, mediante un rappresentante fiscale oppure direttamente.

c) Il destinatario della successiva

cessione deve essere identificato ai fini Iva nello SM2, e la sua identità ed il suo numero identificativo devono essere noti alla controparte sino dal momento di inizio del trasferimento dei beni. Non è quindi richiesto che il cessionario designato abbia la sede dell'attività nel paese di arrivo dei beni (potrebbe avere sede altrove, nell'Ue o al di fuori), purché vi sia identificato ai fini Iva.

d) Il soggetto che trasferisce i beni deve prendere nota del trasferimento nel registro previsto dall'art. 243, par. 3, della direttiva Iva (si veda l'art. 50, comma 5-bis, del dl n. 331/1993), riportandovi le informazioni dettagliatamente elencate nel citato art. 54-bis del regolamento Ue n. 282/2011. Tale soggetto deve inoltre fornire notizia dell'operazione di "call off stock" nell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie, riportandovi l'identità e il numero identificativo dell'acquirente (in realtà è sufficiente il numero identificativo).

La prevista soppressione del regime "call off stock" si ricollega all'adozione di misure che permetteranno di gestire con il regime semplificato Oss l'introduzione dei beni nell'altro Stato membro ai fini di successiva vendita, che costituirà un acquisto intracomunitario esente, mentre l'Iva dovuta nel paese di arrivo si applicherà alla successiva cessione dei beni nei confronti di privati oppure di soggetti passivi non tenuti a pagare l'Iva sugli acquisti intracomunitari.

Nel caso in cui la successiva cessione sia effettuata nei confronti di soggetti passivi identificati nello Stato membro di destinazione, invece, l'imposta sarà assolta dai cessionari con il meccanismo dell'inversione contabile.

Al riguardo, il considerando n. 43 della direttiva 516/2025 osserva che poiché il potenziamento del regime di semplificazione dell'Oss, che avrà effetto dal 1° luglio 2028, comprenderà i movimenti transfrontalieri di beni che sono attualmente oggetto di un regime di call-off stock a norma dell'art. 17-bis della direttiva Iva, è necessario sopprimere gradualmente tale regime. È pertanto opportuno fissare una data di cessazione al 30 giugno 2028, dopo la quale non sarà più possibile applicare un nuovo regime di call-off stock. Per i regimi che hanno inizio il 30 giugno 2028 o anteriormente a tale data, invece, continueranno ad applicarsi le condizioni pertinenti, compreso il termine di 12 mesi per il trasferimento della proprietà di tali beni all'acquirente previsto. Il regime cesserà quindi di applicarsi il 30 giugno 2029, in quanto non più necessario.

© Riproduzione riservata

